

## **TI\_GERICHTE 60.2011.396 vom 12. Januar 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-01-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2011.396](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2011.396)

FR: TI\_GERICHTE 60.2011.396 du 12 janvier 2012

IT: TI\_GERICHTE 60.2011.396 del 12 gennaio 2012

### **Regeste**

Istanza di ispezione degli atti. già parte lesa - parte civile - querelante - vittima - persona informata sui fatti quale istante

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 12.01.2012  
60.2011.396

Istanza di ispezione degli atti. già parte lesa - parte civile - querelante - vittima - persona informata sui fatti quale istante

Incarto n. 60.2011.396 Lugano 12 gennaio 2012 /ps In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull'istanza 12/15.12.2011 presentata da IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere la trasmissione di ogni notifica e/o corrispondenza inerente alla sua mandante; premesso che la richiesta datata 12.12.2011 è giunta al Ministero pubblico il 13.12.2011, che l'ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 15.12.2011, producendo sei incarti penali nel frattempo archiviati, precisando che non vi sarebbero pendenti ulteriori procedimenti; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l'avv. PR 1, patrocinatore di IS 1, chiede di inviarle ogni notifica e/o corrispondenza inerente alla sua mandante, che le ha conferito l'incarico di tutelare i suoi interessi nei confronti del marito \_\_\_\_\_, allegando parimenti copia della relativa procura datata 4.12.2011 (doc. 1.a e doc. 1.b); che, come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha trasmesso a questa Corte sei incarti penali inerenti a IS 1 ed al marito PI 2, tutti nel frattempo archiviati (incarti DA \_\_\_\_\_ – NLP \_\_\_\_\_ – NLP \_\_\_\_\_ – NLP \_\_\_\_\_ – NLP \_\_\_\_\_ e NLP \_\_\_\_\_); che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il marito della qui istante, essendo stata IS 1 parte ai suddetti procedimenti penali; che l'art. 62 cpv. 4 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall'1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell'ispezione "; che nel presente caso, pur essendo stata l'istante parte (quale parte lesa/parte civile/querelante ai sensi del CPP TI rispettivamente vittima/persona informata sui fatti ai sensi del CPP ) nei procedimenti nel frattempo terminati, essa deve seguire la procedura prevista dall'art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un

interesse giuridico legittimo ; che come ricordano i lavori preparatori, l'art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell'11.03.1987, ad art. 8 p. 10); che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l'interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell'8.11.1994 p. 19); che lo stesso principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG; che nella fattispecie in esame – vista la situazione creatasi tra i coniugi IS 1 e PI 2 e considerato inoltre il contenuto dei procedimenti penali nel frattempo archiviati che concernono entrambi – è pacifico l'interesse giuridico legittimo dell'istante rispettivamente del suo patrocinatore ex art. 62 cpv. 4 LOG a compulsare gli atti degli incarti penali DA \_\_\_\_\_, NLP \_\_\_\_\_, NLP \_\_\_\_\_, NLP \_\_\_\_\_, NLP \_\_\_\_\_ e NLP \_\_\_\_\_ nel frattempo archiviati, poiché hanno interessato IS 1 personalmente in veste di parte (parte lesa/parte civile/querelante ai sensi del CPP TI rispettivamente vittima/persona informata sui fatti ai sensi del CPP); che IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore, avv. PR 1, sono autorizzati ad esaminare gli atti degli incarti DA \_\_\_\_\_, NLP \_\_\_\_\_, NLP \_\_\_\_\_, NLP \_\_\_\_\_, NLP \_\_\_\_\_ e NLP \_\_\_\_\_ presso il Ministero pubblico di \_\_\_\_\_, concordando i tempi di accesso con la responsabile amministrativa \_\_\_\_\_; che essi potranno, se necessario, fotocopiare gli atti utili ai fini delle loro incombenze; che l'istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni; che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visto l'art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali II presidente  
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.